



INTERNATIONAL BUSINESS & LEGAL CONSULTING®

INTERNATIONAL BUSINESS & LEGAL CONSULTING®

Viale Luigi Majno 38 - 20129 Milano - Italia
Tel. + 39 02 36 55 95 91 - Fax + 39 02 36 56 20 39
info@iblconsulting.com

WWW.IBLCONSULTING.COM

Workshop ACB Broker – 4 aprile 2013

*IMD2 Nuova Direttiva Europea:
luci ed ombre nel mercato italiano*

Avv. Fatima Mertad
Founder & Managing Director
STUDIO LEGALE
IBL CONSULTING®



CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

- **Direttiva 2002/92/CE - IMD1**
- **Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209/2005) Titolo IX**
- **Regolamenti ISVAP**, in particolare il **Regolamento N.5** del 16 ottobre 2006: regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private (pubblicato in G.U. n. 247 del 23 ottobre 2006)
- **Provvedimento 2946 del 06/12/2011**
- **D.l. 18/10/2012, n.179** recante “**Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese**”, convertito in legge - **L. del 17/12/2012, n.221**



CONTESTO NORMATIVO FUTURO

1. Revisione della Direttiva IMD1 a seguito di:

- risultanze delle verifiche sulla sua attuazione svolte dalla Commissione nel periodo 2005-2008;
- della crisi finanziaria che ha reso necessaria una maggiore tutela dei consumatori
- richiesta della sua armonizzazione con la normativa finanziaria ed in particolare con MiFid II e con quella dei PRIPs (*Packaged Retail Investment Products*)



CONTESTO NORMATIVO FUTURO (segue):

2. Iter procedurali programmato per l'adozione della IMD2:

- 27/05/2013: lettura unica in Commissione
- 02/07/2013: seduta plenaria, lettura unica
- Entro la fine 2013: approvazione
- Entrata in vigore: 2015, con un periodo transitorio di 5 anni



OBIETTIVI PRIMARI DELLA DIRETTIVA

- Allineamento della normativa IMD con quella MidFid II e PRIPs
- Maggiore armonizzazione della normativa in materia di intermediazione assicurativa sul mercato europeo dei 27 stati UE
- Maggiore tutela dei consumatori
- Maggiore agevolazione nelle operazioni transfrontaliere
- Maggiore concorrenza tra gli intermediari assicurativi europei
- Creazione di una unica figura europea di intermediario assicurativo



OBIETTIVI SECONDARI DELLA DIRETTIVA

- Estendere l'ambito di applicazione dell'IMD1 a tutti i canali di distribuzione, ivi comprese le compagnie di assicurazione, sino ad oggi escluse da IMD1;
- Identificare puntualmente i conflitti di interesse e disciplinarne le conseguenze a tutela del consumatore;
- Aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni e delle misure amministrative previste in caso di violazione delle principali disposizioni della attuale direttiva;



OBIETTIVI SECONDARI DELLA DIRETTIVA (segue)

- Migliorare l'adeguatezza e l'obiettività delle consulenze erogate;
- Introdurre il principio di proporzionalità per commisurare il livello minimo standard di preparazione/formazione professionale in base al grado di complessità dei prodotti assicurativi offerti;
- Semplificare e fare convergere le procedure per l'accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l'UE.



ALCUNE NOVITÀ PROPOSTE DALLA NUOVA DIRETTIVA IMD2

Definizione dell'attività di intermediazione assicurativa

Emendamento n.30 Proposta di direttiva, Articolo 2 – punto 3

- . *“Intermediazione assicurativa”*: le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione. Tali attività sono considerate come intermediazione assicurativa anche se sono svolte da un'impresa di assicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo. Ciascuna delle seguenti attività si considera come intermediazione assicurativa ai fini della presente direttiva.



Definizione dell'attività di intermediazione assicurativa (segue)

Emendamento n.30 Proposta di Direttiva, Articolo 2 – punto 3

l'informazione su uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri che il cliente sceglie tramite un sito Internet o altri supporti, nonché la messa a disposizione di una classifica di prodotti assicurativi o uno sconto sul premio se il cliente è poi in grado di stipulare direttamente un contratto.

Si tratta di una definizione oggettiva ed indipendentemente da chi la svolge: *activity based approach*, non diversa da quella già contenuta nella Direttiva IMD1 ma aggiunge che ciascuna delle attività sopra elencate consiste in una attività di intermediazione, estendendo così il concetto di intermediazione assicurativa anche ad esempio alla sola applicazione di uno sconto.



ALCUNE NOVITÀ PROPOSTE DALLA NUOVA DIRETTIVA IMD2

Estensione dell'ambito di applicazione della Nuova IMD2:

L'applicazione della nuova Direttiva amplia il suo perimetro facendo rientrare ogni venditore/promotore di prodotti assicurativi, ivi comprese le compagnie assicurative.

Inoltre vengono altresì ricompresi gli operatori che vendono prodotti assicurativi in via accessoria alla vendita di prodotti c.d. principali: concessionari di auto, agenzia di viaggio, ecc.. Questo gruppo di soggetti e quelli che svolgono attività di gestione professionale di sinistri o altri servizi sono destinatari di una procedura di dichiarazione semplificata che li esonera dalla procedura standard di registrazione.



ALCUNE NOVITÀ PROPOSTE DALLA NUOVA DIRETTIVA IMD2 (segue)

Estensione dei requisiti di professionalità e di onorabilità agli addetti alla vendita delle Compagnie di assicurazione:

Oltre a prevedere un livello standard minimo europeo del livello di professionalità e dei requisiti di onorabilità, la nuova proposta di Direttiva fa rientrare nel suo ambito di applicazione anche le compagnie di assicurazione; con la diretta conseguenza che anche gli addetti alla vendita di tali compagnie saranno sottoposti agli obblighi di aggiornamento professionale continuo e dovranno soddisfare i requisiti di onorabilità.



ALCUNE NOVITÀ PROPOSTE DALLA NUOVA DIRETTIVA IMD2 (segue)

Distinzione tra prodotti assicurativi

La distinzione tra i vari tipi di prodotti assicurativi non si limita alla distinzione classica tra prodotti vita e prodotti danni, la nuova proposta di Direttiva infatti introduce una distinzione ulteriore tra:

- ✓ i prodotti vita *tout court* e quelli di capitalizzazione e di investimento alternativi agli strumenti finanziari classici, per i quali si richiede la applicazione della normativa finanziaria. (MiFid e Prips).
- ✓ I prodotti assicurativi complessi e quelli semplici a basso impatto economico per il consumatore, che determineranno il livello dell'aggiornamento professionale necessario nonché le procedure di registrazione per l'intermediario assicurativo.



ALCUNE NOVITÀ PROPOSTE DALLA NUOVA DIRETTIVA IMD2 (segue)

Obbligo di *full disclosure* delle commissioni di intermediazione

Si prevede l'obbligatorietà di fornire l'informativa completa del livello di commissioni percepita dall'intermediario assicurativo per i prodotti assicurativi vita dall'entrata in vigore della Direttiva IMD2, e gradualmente- con la previsione di un periodo transitorio di 5 anni - per i prodotti assicurativi danni, per i quali l'informativa dovrà essere resa solo su richiesta del cliente. Trascorsi i 5 anni, il regime di *full disclosure* si applicherà automaticamente anche ai prodotti danni.



ALCUNE NOVITÀ PROPOSTE DALLA NUOVA DIRETTIVA IMD2 (segue)

Maggiore chiarezza dell'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizio (LPS)

Emendamento 8 Proposta di direttiva, Considerando 21 bis (nuovo)

«Un intermediario assicurativo o riassicurativo esercita un'attività di intermediazione assicurativa in regime di libera prestazione dei servizi se:

- a) svolge l'intermediazione assicurativa o riassicurativa per un assicurato o potenziale assicurato che risiede o è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario; e



ALCUNE NOVITÀ PROPOSTE DALLA NUOVA DIRETTIVA IMD2 (segue)

Maggiore chiarezza dell'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizio (LPS) (segue) :

b) il rischio da assicurare è ubicato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario.

Un intermediario assicurativo o riassicurativo esercita un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione dei servizi se mantiene una presenza continua in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine.



ALCUNE NOVITÀ PROPOSTE DALLA NUOVA DIRETTIVA IMD2 (segue)

Semplificazione ed armonizzazione delle procedure di mutuo riconoscimento della figura di intermediario nell' UE dei 27.

Emendamento 42, Proposta di direttiva, Articolo 3 – paragrafo 8 bis
(nuovo)

« Gli intermediari assicurativi e gli intermediari riassicurativi registrati possono intraprendere ed esercitare l'attività di intermediazione assicurativa e di intermediazione riassicurativa nell'Unione in regime di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi.»



ALCUNE NOVITÀ PROPOSTE DALLA NUOVA DIRETTIVA IMD2 (segue)

Semplificazione ed armonizzazione delle procedure di mutuo riconoscimento della figura di intermediario nell'UE dei 27.

Emendamento 43, Proposta di direttiva, Articolo 3 – paragrafo 8 ter
(nuovo)

«Gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari che sono già registrati conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/92/CE (IMD 1) non siano tenuti a registrarsi nuovamente»



GLI OBIETTIVI POSTI DALLA DIRETTIVA SI CONCILIANO CON I BISOGNI DEL MERCATO ITALIANO ED IN PARTICOLARE CON QUELLI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI?

- Il quadro normativo italiano applicabile alla intermediazione assicurativa è uno dei più stringenti e rigorosi, posto proprio a tutela dell'interesse primario pubblico di tutela del consumatore.
- Il legislatore italiano e l'IVASS sono andati oltre i livelli minimi dei standard auspicati dal legislatore europeo, introducendo degli obblighi assai stringenti con conseguenti oneri e costi a carico della categoria degli intermediari assicurativi: vedasi gli obblighi di formazione professionale continua, gli obblighi di informazione precontrattuale da dare al consumatore ecc..



GLI OBIETTIVI POSTI DALLA DIRETTIVA SI CONCILIANO GLI OBIETTIVI POSTI DALLA DIRETTIVA SI CONCILIANO CON I BISOGNI DEL MERCATO ITALIANO ED IN PARTICOLARE CON QUELLI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI?

- In merito poi agli altri obiettivi posti dalla nuova Direttiva, essi sono stati recepiti ante tempo dal legislatore italiano e dall'IVASS, i quali hanno cercato di dare una risposta forte alla richiesta di maggiore tutela del consumatore.
- Per esempio, si richiede una *full disclosure* dei costi e delle commissioni percepite dall'intermediario ed ogni informazione relativa alla posizione contrattuale che leghi l'intermediario con la Compagnia.



➤ Merita una riflessione l'utilizzo dell'elemento costo dell'attività di intermediazione come criterio di concorrenza e/o tutela del consumatore da parte del legislatore.

Il criterio di concorrenza in campo assicurativo dovrebbe incentrarsi sul costo della polizza assicurativa.

Con l'introduzione della variabile «livello di commissione di intermediazione», il cliente rischia di essere distolto dal suo reale interesse ossia quello di acquistare al costo minore una polizza con pari prestazioni assicurative.

Infatti la differenza di livello di commissioni percepite dall'intermediario dovrebbe dipendere non tanto dal costo globale di polizza ma dal livello di professionalità offerto dall'intermediario.

L'intermediario in qualità di libero professionista dovrebbe avere piena libertà nel fissare il proprio compenso.



GLI OBIETTIVI POSTI DALLA DIRETTIVA SI CONCILIANO CON I BISOGNI DEL MERCATO ITALIANO ED IN PARTICOLARE CON QUELLI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI?

- Il favorire l'attività transfrontaliera degli intermediari ed una concorrenza più qualificata tra gli intermediari europei potrebbe rappresentare una ulteriore opportunità di sviluppo del business degli intermediari assicurativi italiani, sempreché essi siano pronti a rilevare tale sfida.
- Infine la nuova Direttiva si pone l'obiettivo di assicurare maggiore credibilità alla categoria degli intermediari assicurativi alzando il livello di professionalità e sottolineando il suo ruolo sociale essenziale. Essa rappresenta una opportunità supplementare offerta alla categoria degli intermediari italiani, i quali troppo spesso per il passato non sono stati ascoltati alla stessa stregua delle compagnie assicurative da parte dalle Istituzioni italiane.



GLI OBIETTIVI POSTI DALLA DIRETTIVA SI CONCILIANO CON I BISOGNI DEL MERCATO ITALIANO ED IN PARTICOLARE CON QUELLI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI?

- L'estensione dell'applicabilità della Direttiva IMD2 alle compagnie assicurative -ad esempio con la conseguente applicazione degli obblighi di formazione ai suoi addetti alla vendita diretta dei prodotti di assicurazione- è senz'altro un punto positivo a favore di una corretta informazione del consumatore.
- L'introduzione del concetto di proporzionalità tra i requisiti di professionalità con l'obbligo dell'aggiornamento professionale commisurato alla complessità del prodotto offerto ed alla effettiva attività svolta dall'intermediario, permetterà di adeguare meglio tali requisiti di professionalità con gli effettivi bisogni derivanti dalla concreta attività svolta dall'intermediario, con un conseguente risparmio in termini di costo ed oneri.



- Per ogni ulteriore chiarimento contattare:
- **Avv. FATIMA MERTAD**
- **Studio Legale**
- **International Business & Legal Consulting®**
- Viale Luigi Majno, 38
- 20129 Milano
- Tel: 02 36 55 95 91
- Email: f.mertad@iblconsulting.com